



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 210/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea
Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37807** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

XX, nata a **XX** il **XX** e ivi residente alla via **XX** (cod. fisc. **XX**), elettivamente
domiciliata in Bari alla via M. Celentano n. 35, presso e nello studio dell'avv.
Silvia Solimando da cui è rappresentata e difesa;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Regionale dell'ente, presso cui è elettivamente domiciliato in
Bari alla via Putignani n.108;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., costituito
in proprio;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 16 settembre 2025 con l'assistenza del Segretario
dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Anelli, in virtù di delega scritta, per la
ricorrente, l'avv. Leone per l'I.N.P.S. e l'avv. Interesse per il Ministero della
Giustizia;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

	Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2025, XX, come sopra generalizzata,	
	già in servizio come assistente capo coordinatore del Corpo di Polizia	
	Penitenziaria, riferisce:	
	- di aver svolto servizio presso la Casa Circondariale di Brindisi sino al	
	15.03.2019, data di collocamento in quiescenza per infermità;	
	- di essere titolare decorrere dal 16.03.2019 di pensione di inabilità -	
	iscrizione n. XX – conferita dall’ INPS di Brindisi con determina n. XX del	
	XX, nella misura di euro 15.415,19 annui alla decorrenza;	
	- di aver trasmesso lettera diffida inoltrata a mezzo pec del 26.07.2024	
	richiesto sia all’Inps che all’Amministrazione datoriale, per quanto di	
	rispettiva competenza, la rideterminazione della prestazione in esame per: -	
	variazione in aumento della retribuzione pensionabile di quota A; -	
	riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 4 e 3, comma 7, D.Lgs. 165/1997;	
	- adeguamento delle retribuzioni pensionabili ai miglioramenti stipendiali	
	disposti dal DPR 57/2022; - applicazione, con decorrenza di legge,	
	dell’aliquota del 2,44% sulle quote di pensione calcolate con il sistema	
	retributivo (art. 101 Legge 310 del 31.12.2021);	
	- che con nota datata 26.07.2024 l’Inps di Brindisi ha comunicato che	
	avrebbe provveduto alla richiesta riliquidazione entro il mese di novembre	
	2021, per quanto limitatamente all’attribuzione dei benefici derivanti da	
	rinnovo contrattuale ed applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44%	
	con effetto dal 01.01.2022;	
	- che con successivo riscontro del 05.08.2024 la pratica è stata trasmessa	
	all’Inps di Bari per competenza ma ad oggi la prestazione previdenziale non	
	ha subito adeguamenti migliorativi di sorta, eccezion fatta per gli ordinari	

	incrementi perequativi di legge;	
	- che il Ministero non forniva alcun riscontro.	
	Ciò posto, la ricorrente, per i motivi meglio sviluppati nel ricorso, ha chiesto	
	il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione mediante: - 1	
	ricalcolo della retribuzione pensionabile di quota A; – 2 ricalcolo delle	
	retribuzioni pensionabili, e conseguentemente delle quote A, B e C di	
	pensione, in ragione dei miglioramenti stipendiali disposti dal DPR n. 57/2022	
	per il triennio economico normativo 2019 – 2021; - 3 applicazione	
	dell'aliquota di rendimento del 2.44% per ciascun anno di contribuzione	
	acquisito sino al 31.12.1995; – 4 applicazione dei benefici di cui all'art. 4	
	D.Lgs. 165/1997.	
	Si è costituito l'I.N.P.S., segnalando che la Direzione Provinciale di Bari	
	dell'Istituto, in esito all'istruttoria svolta, si è determinata per l'accoglimento	
	di tutte le istanze proposte adottando la determina n. XX, emessa il XX,	
	iscrizione n. XX, rata di applicazione agosto 2025.	
	Si è altresì costituito il Ministero della Giustizia, il quale ha chiesto	
	l'estromissione dal giudizio, in quanto la competenza in merito alla	
	determinazione del trattamento pensionistico ex art. 54 del TU 1092/1973	
	spetta all'I.N.P.S..	
	Quanto ai miglioramenti stipendiali e ai benefici di cui al d.lgs. 165/1997,	
	l'Amministrazione ha segnalato di aver provveduto a trasmettere all'Ente	
	previdenziale il Mod. PA04 con i dati del nuovo trattamento stipendiale e a	
	comunicare l'importo rideterminato dei sei aumenti periodici di stipendio in	
	aggiunta alla base pensionabile.	
	In vista dell'udienza fissata a seguito del rinvio disposto su concorde avviso	
	3	

	delle parti per la verifica dell'avvenuto pagamento, la ricorrente ha presentato	
	brevi note concordando sulla richiesta di declaratoria di cessazione della	
	materia del contendere con condanna dell'I.N.P.S. alla refusione delle spese	
	di lite.	
	All'udienza del 16 settembre 2025, il legale della ricorrente ha dato atto della	
	sussistenza dei presupposti per la declaratoria della cessazione della materia	
	del contendere, chiedendo la condanna dell'I.N.P.S. alla refusione delle spese	
	di lite, mentre il rappresentante del Ministero della Giustizia ne ha chiesto la	
	compensazione e il difensore dell'I.N.P.S. si è riportato.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	Questo Giudice ritiene che sussistano i presupposti per la declaratoria della	
	cessazione della materia del contendere, in quanto, come le parti hanno	
	reciprocamente attestato, la domanda di rideterminazione del trattamento	
	pensionistico è stata pienamente soddisfatta.	
	Ciò posto, dall'esame della documentazione in atti, emerge che il Ministero	
	della Giustizia ha provveduto a comunicare all'Ente previdenziale i dati	
	conseguenti ai miglioramenti stipendiali nel maggio 2024 e dunque prima	
	dell'iniziativa giudiziaria in esame.	
	Per contro la riliquidazione del trattamento pensionistico è stata effettuata da	
	parte dell'I.N.P.S. in data successiva alla notifica del ricorso, con conseguente	
	soccombenza virtuale dell'Ente previdenziale, che va dunque condannato alla	
	refusione delle spese di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	4	

	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37807 , dichiara la cessazione della materia del contendere.	
	Condanna l'I.N.P.S. alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente,	
	liquidate nell'importo complessivo di € 400,00 (quattrocento/00), da distrarsi	
	in favore del legale antistatario.	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 16 settembre 2025.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	Depositata il 17.09.2025	F.to digitalmente
	Il Funzionario	
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi dei ricorrenti e degli eventuali danti	
	ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	Depositata il 17.09.2025	F.to digitalmente
	Il Funzionario	
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	5	

[illegible]

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente